

Pubblicato il 07/10/2026

N. 00729 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 01861/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2026, proposto da Lav Lega Anti Vivisezione E.T.S., Lndc Animal Protection A.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Michele Pezone e Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocata Flora Neglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia 6 Grosseto Nord, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- 1) della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 751 del 22 giugno 2026, recante “*L. 157/92 art. 19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater. Autorizzazione caccia in deroga della specie storno (Sturnus vulgaris) su tutto il territorio regionale*”, pubblicata sul B.U.R.T., Parte II, n. 26 del 1° luglio 2026;
- 2) della Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 959 del 3 agosto 2026, recante “*Stagione venatoria 2026-2027. Apertura anticipata del prelievo delle specie storno, piccione e tortora dal collare*”, pubblicata sul B.U.R.T., Parte II, n. 32 del 12 agosto 2026, nella parte relativa allo storno;
- 3) di tutti gli atti connessi, consequenziali, presupposti, collegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso, alla luce della valutazione sommaria che è propria della fase cautelare, appare sorretto da *fumus boni iuris* (non sembrando ravvisabile un'adeguata

motivazione della D.G.R. 751/2026 relativamente ai profili di scostamento dell'atto impugnato rispetto alle prescrizioni riportate nel parere ISPRA prot. n. 33956 del 17 giugno 2026, dirette a limitare il prelievo dello storno in termini territoriali, quantitativi e temporali) e assistita da *periculum in mora* (siccome gli atti impugnati sono suscettibili di arrecare un danno irreparabile, atteso il prelievo territorialmente indiscriminato che è già in corso sugli esemplari della specie protetta oggetto del giudizio);

- sussistono pertanto i presupposti individuati dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto precede:

- che la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente debba essere accolta, con conseguente sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nelle more della definizione della causa nel merito;

- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare;

- di fissare, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente e sospende, per conseguenza, l'efficacia degli atti impugnati nelle more della definizione della causa nel merito.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Consigliere

Katiuscia Papi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO